

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge sono dettate nuove norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

La valutazione attuale fu fissata in lire 703,297396 per grammo di oro fino con decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, che autorizzò la nuova rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia sulla base della parità della lira dichiarata al Fondo monetario internazionale.

Nella fase attuale le note vicende del sistema monetario internazionale hanno portato allo sganciamento delle valute dall'oro, eliminando *de facto* la nozione di parità aurea delle monete.

La scomparsa della nozione di parità aurea è stata, del resto, ufficialmente sancita in sede internazionale negli emendamenti che

sono stati apportati allo statuto del Fondo monetario internazionale — approvati dal Consiglio dei governatori il 30 aprile 1976 — di cui è in corso la ratifica da parte dei Parlamenti dei Paesi membri.

La Francia ha proceduto alla rivalutazione delle proprie disponibilità auree sin dal 9 gennaio 1975; attualmente la Banca di Francia rivaluta semestralmente tali disponibilità sulla base delle quotazioni medie sulla piazza di Londra dei tre mesi precedenti.

Si rende necessario, quindi, giungere ad una rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia non più per correlarle ad una nuova parità aurea ma per adeguarle al prezzo di mercato.

La stessa esigenza si manifesta anche per le disponibilità in oro dell'Ufficio italiano dei cambi il cui adeguamento ai valori di mercato è reso urgente anche dalla situazione in cui si trova l'Ufficio, il cui conto econo-

mico, a partire dal 1975 è stato fortemente influenzato dalle risultanze negative della bilancia dei pagamenti.

Con il provvedimento che si sottopone all'approvazione, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilità in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni del metallo sul mercato internazionale, in conformità ai criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

La norma contenuta nell'articolo 2 è intesa ad evitare che le cennate rivalutazioni facciano emergere materia imponibile a carico dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia; ciò che conseguirebbe anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, dalla semplice iscrizione in bilancio delle plusvalenze imponibili. La giustificazione della norma va ricercata nella natura pubblicitica delle finalità delle rivalutazioni medesime nonchè dalla specifica destinazione dei conseguenti saldi attivi, sicchè può fondatamente asserirsi che non trovino realizza-

zione gli stessi presupposti dell'imposizione diretta.

I saldi attivi che risulteranno in sede di prima rivalutazione delle disponibilità auree della Banca d'Italia sono destinati al rimborso dell'anticipazione straordinaria al Tesoro dello Stato (339 miliardi), nonchè alla costituzione da parte della Banca d'Italia di un fondo per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana. Con le disponibilità di tale fondo sarà possibile — con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia — provvedere, di volta in volta, al parziale ripianamento delle perdite di cambio che dovessero prodursi nella gestione valutaria italiana e che non potessero essere coperte con disponibilità dell'Ufficio italiano dei cambi.

Infine, è stato necessario — in relazione al carattere periodico delle rivalutazioni da effettuare — provvedere alla costituzione, da parte della Banca d'Italia, di un fondo di riserva per adeguamento della valutazione delle disponibilità in oro, in dipendenza delle oscillazioni del prezzo dello stesso sul mercato internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione delle disponibilità in oro detenute dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilità in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 2.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni di cui all'articolo precedente, qualunque ne sia l'utilizzo, non concorrono a formare in alcun caso il reddito imponibile sia della Banca d'Italia che dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il saldo attivo risultante in sede di prima rivalutazione delle disponibilità auree della Banca d'Italia è destinato per una parte:

a) al rimborso dell'anticipazione straordinaria al Tesoro dello Stato;

b) alla costituzione da parte della Banca d'Italia di un fondo per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana.

La parte residua del saldo attivo medesimo nonchè le variazioni che risulteranno dalle successive valutazioni di cui all'articolo 1, saranno dalla Banca d'Italia imputate ad apposito fondo di riserva per adeguamento della valutazione delle disponibilità in oro.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, provvederà, con propri decreti, a dare esecuzione a quanto previsto nel precedente primo comma.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia le convenzioni necessarie per dare attuazione al presente decreto; tali convenzioni saranno registrate gratuitamente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO